

**Guida al 730.**  
Il tuo esperto è in edicola.

- 100 risposte degli esperti
- I casi pratici
- La modulistica



www.ilssole24ore.com

**Guida più CD ROM a soli 5,90 euro**  
oltre il prezzo del quotidiano.

In edicola  
con Il Sole 24 ORE



www.ilssole24ore.com

# NORME E TRIBUTI

a pag. **24** **DICHIARAZIONI.** Le cooperative aggiornano i criteri per la tassazione

a pag. **24** **AUTO AZIENDALI.** Al test della Corte Ue le limitazioni della legge italiana sull'Iva

a pag. **29** **PROFESSIONI.** Il Cnel conta 1,5 milioni di soggetti «non regolamentati»

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE ■ Una circolare dell'Agenzia fornisce una serie di istruzioni sull'applicazione delle regole Irpef

## Il rogito limita lo sconto sul mutuo

La detrazione calcolata sulla somma fra valore contrattuale e oneri accessori - Il trasferimento per lavoro non blocca l'agevolazione

Se un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione principale, per un capitale eccedente il valore di acquisto dell'immobile, l'agevolazione fiscale deve essere limitata all'ammontare della somma del valore dell'immobile che è stato indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare gli interessi su cui calcolare la detrazione è possibile usare la formula: costo di acquisizione dell'immobile per interessi pagati diviso capitale dato in mutuo.

La stretta sulle regole per gli sconti sui mutui costituisce il principale chiarimento contenuto nella circolare n. 15, diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni a seguito di una serie di quesiti prospettati dal Coordinamento nazionale dei

abitazione principale può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazioni del contribuente, il quale, dato che l'abitazione principale può non coincidere con la residenza anagrafica, può attestare che dimora attualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.

**L'assicurazione non è un onere accessorio del mutuo.** La base di calcolo della detrazione del 19% è formata dalla somma di interessi passivi e oneri accessori del mutuo. Tra gli oneri accessori detraibili assieme agli interessi passivi vanno compresi l'onorario del notaio per il contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente (per esempio per iscrizione e cancellazione dell'ipoteca) e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato. Le spese per l'assicurazione dell'immobile non possono rientrare fra gli oneri accessori in quanto non hanno carattere di necessità rispetto al mutuo.

**Interessi e trasferimento per lavoro.** In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile è concesso in locazione.

**Data di invio del modulo per la detrazione delle spese di ristrutturazione.** La comunicazione al Centro operativo di Pescara inviata nel giorno dell'inizio dei lavori è valida per la detrazione in quanto il requisito del decreto 41/1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori, si realizza se l'adempimento è posto in essere nella stessa giornata, ma in un momento antecedente all'inizio dei lavori.

**Comproprietà e spese.** In caso di comproprietà, anche se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da un solo soggetto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto all'obbligo. Inoltre, nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha versato.

ANGELO BUSANI

### Le principali indicazioni del Fisco

#### LA CASA

■ **Interessi sui mutui.** Il Testo unico riconosce una detrazione del 19% degli interessi pagati per mutui sull'abitazione principale. Lo sconto spetta, però, solo in rapporto al costo che risulta dalla somma fra valore dell'immobile dichiarato nel rogito e altri oneri accessori legati all'acquisto



■ **Gli oneri assicurativi.** Fra gli oneri detraibili perché accessori al mutuo non rientrano le spese per l'assicurazione sull'immobile che alcuni istituti di credito richiedono a garanzia

■ **Le ristrutturazioni.** Lo sconto per le ristrutturazioni sulla casa può essere fatto valore nella dichiarazione del contribuente che ha effettivamente pagato i lavori anche se la fattura è intestata al coniuge. Questo, però, a condizione che sulla fattura sia riportata anche l'indicazione del soggetto che, di fatto, ha sostenuto le spese per l'intervento

#### GLI SCONTI

■ **Le assicurazioni.** La circolare n. 15 chiarisce che se il coniuge a carico contrae una polizza assicurativa non potrà trasferire il diritto alla detrazione all'altro coniuge

■ **Gli imprenditori agricoli.** Sono deducibili dal reddito complessivo i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati da parte dell'imprenditore agricolo



■ **I disabili e le auto.** La circolare consente di superare i limiti alle detrazioni per l'acquisto delle auto destinate a essere utilizzate da disabili sia nel caso in cui l'auto sia stata rubata sia nel caso in cui sia opportuno acquistare una nuova auto per necessità legate al tipo di disabilità. Le spese di manutenzione non ordinaria sui veicoli possono concorrere alla detrazione. La mancata presentazione della dichiarazione per un anno non esclude la possibilità di far valere la seconda rata per l'anno successivo

#### I DOCUMENTI

■ **Gli scontrini dei medicinali.** Se gli scontrini farmaceutici non sono più leggibili la loro fotocopia o il modello 730-2 analiticamente compilato (con l'indicazione separata delle spese sanitarie) saranno sufficienti a dimostrare il controllo del Caf



■ **I documenti smarriti.** Quando i documenti vengono smarriti, in presenza di un modello 730-2 che contiene l'indicazione analitica di tutta la documentazione controllata e dell'assunzione di responsabilità da parte del contribuente dello smarrimento, non potranno essere applicate le sanzioni

■ **I familiari a carico.** Per i controlli che devono eseguire i Caf non è necessaria l'esibizione di documentazione sulle detrazioni soggettive d'imposta. Per gli oneri per i familiari a carico fa fede quanto viene dichiarato dal contribuente: la verifica sulla qualità di familiare non va fatta dal Caf

#### LA GUIDA IN EDICOLA PER TUTTO APRILE

### Una bussola per il 730

Dal Sole-24 Ore arriva un supporto speciale per la compilazione del modello 730. È in edicola — e lo sarà per tutto il mese di aprile — la «Guida al 730/2005» del Sole-24 Ore, acquistabile al prezzo di 5,90 euro da aggiungere al prezzo del quotidiano.



In 90 pagine la «Guida», con un linguaggio semplice e diretto e con la competenza degli esperti del Sole-24 Ore, si propone di completare con materiali e approfondimenti mirati il supporto che può essere fornito dalle istruzioni ufficiali e dagli stessi specialisti dell'assistenza fiscale.

Oltre alle spiegazioni il lettore avrà a disposizione tutti gli strumenti per approfondimenti mirati: la «Guida al 730/2005» comprende, infatti, anche un Cd-rom con i modelli, le istruzioni, il glossario e 100 risposte fornite dagli esperti a molti dei quesiti più ricorrenti.

Caf. Indicazioni che, però, assumono una rilevanza di carattere generale ai fini delle dichiarazioni.

**La necessità della motivazione del mutuo.** L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale. Questa motivazione può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su richiesta del contribuente.

**Due anni per abitare la casa da ristrutturare.** In caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per usufruire della detrazione degli interessi passivi, l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto. Il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale. L'effettiva destinazione dell'immobile ad

Angelo Busani

Angelo Busani

Le altre risposte / Fa fede quanto dichiarato dal contribuente

## Familiari a carico, il Caf non deve verificare

Non spetta al Caf compiere controlli sui familiari a carico, una volta verificata la spettanza degli sconti. E senza il Cud il dipendente non può accedere all'assistenza fiscale. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E diffusa ieri proprio a ridosso del termine per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2005. La circolare fa anche il punto della situazione sulla spettanza di alcuni oneri detraibili/deducibili fornendo chiarimenti di portata generale. Quindi, nonostante la circolare sia rivolta ai Caf, le questioni risolte potranno essere utilizzate anche per la compilazione del modello Unico 2005.

**Detrazioni per oneri a favore di familiari a carico.** La circolare precisa che il Caf quando verifica la spettanza del diritto alla deduzione/detrazione per oneri sostenuti a favore di familiari a carico del contribuente non deve controllare anche che il familiare a favore del quale l'onere è stato sostenuto sia effettivamente a carico dell'assistito. A questo riguardo è sufficiente una dichiarazione dell'assistito.

**Assenza della certificazione**

**Cud.** I soggetti sprovvisti di una certificazione Cud, in quanto dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali (lo stesso principio vale, comunque, anche per i collaboratori) non possono usufruire dell'assistenza fiscale prestata dai Caf. Implicitamente, quindi, la circolare conferma che gli organi della procedura, per esempio i curatori fallimentari, non acquisiscono la qualifica di sostituti d'imposta relativamente ai redditi corrisposti e, pertanto, non sono tenuti al rilascio delle cer-

tificazioni in genere. **Spese sanitarie.** La circolare prende in considerazione la detrazione prevista dal comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 15 del Tuir che riconosce il diritto allo sgravio d'imposta per le spese sanitarie disciplinate all'articolo 15, comma 1, lettere c) del Testo unico, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 433 del Codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto

all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). In relazione a questa circostanza la circolare n. 15/E precisa che la detrazione compete in relazione alle sole spese connesse con la patologia che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket e che la riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare da documentazione medica ovvero da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia. **Detrazione per spese di assicurazione.** Riprendendo quanto

già affermato nella precedente circolare n. 95/E del 2000, l'Agenzia afferma che ai fini delle detrazioni, non ci deve essere una necessaria coincidenza tra contraente e assicurato. In questo modo, dunque: ■ nel caso in cui il contribuente (contraente) stipuli un'assicurazione morte per un familiare a carico (assicurato e beneficiario) e, quindi, versi i premi nell'interesse di quest'ultimo, avrà diritto alla detrazione, fermo restando il limite complessivo di 1.291,44 euro sul quale

calcolare lo sconto; ■ viceversa, se il familiare a carico risulti contraente non sussisterà, in capo al soggetto nei cui confronti il familiare è a carico, il diritto alla detrazione. È questo il caso esaminato dalla circolare n. 15/E del 2005 nella quale viene confermato che il coniuge, a carico del marito, che stipuli un'assicurazione rischio morte non può trasferire sul marito la detrazione per oneri.

**Assicurazione infortuni degli imprenditori agricoli.** La circolare conferma che sono deducibili dal reddito complessivo degli imprenditori agricoli anche i premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni, di norma compresi tra quelli versati all'Inps-Gestione ex Scau. Per effetto di questo chiarimento le istruzioni alla compilazione del rigo E18 del quadro E del modello 730/2005 dovranno essere integrate per comprendere tra gli oneri deducibili non solo i contributi agricoli unificati ma anche i premi per infortuni versati all'Inps da parte degli imprenditori agricoli, con esclusione della quota di contributi e premi relativi ai lavoratori dipendenti.

ALESSANDRO ANTONELLI  
LUCA POGGI

### Sulle spese per l'auto mano tesa ai disabili

Il Fisco agevola le persone che hanno bisogno di aiuto. Con le risposte contenute nel paragrafo 6 della circolare 15/E, l'agenzia delle Entrate consente, infatti, di duplicare lo sconto Irpef che spetta ai portatori di handicap in caso di acquisto di un nuovo veicolo per sostituire quello rubato. È quindi consentito duplicare lo sconto Irpef del 19% nei limiti di spesa di 18.075,99 euro. Si ha diritto al doppio sconto Irpef anche nel caso in cui un genitore che aveva fruito della detrazione per l'acquisto di un veicolo acquisti una nuova auto intestata al figlio a carico portatore di handicap

#### ONLINE

#### Tutti i chiarimenti del Fisco ai Caf

Il testo della circolare dell'agenzia delle Entrate

www.ilssole24ore.com/norme

quando è necessario sostituire l'auto.

La disposizione base di riferimento è l'articolo 15 del Tuir che consente di detrarre dall'Irpef lorda il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari ad accompagnamento,

deambulazione, locomozione e sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei portatori di handicap si comprendono motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.075,99 euro.

Nella circolare 15/E si legge, poi, che le spese di manutenzione non ordinaria relative ai veicoli dei portatori di handicap concorrono, insieme al costo del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di 18.075,99 euro. Queste spese, per essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto, ma non possono essere rinate. È invece possibile fruire della seconda rata della detrazione Irpef del 19% se un portatore di handicap ha acquistato un'auto nel 2003 ma non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo della prima rata.

TONINO MORINA



**SANTO SUBITO.**

**ANCHE GRAZIE A TE.**

Firma la cartolina che trovi solo su Famiglia Cristiana e indica perché vorresti che Giovanni Paolo II diventasse Santo. La tua firma, il tuo perché, saranno presentati al nuovo Papa.



**PARTECIPA ALLA GRANDE RACCOLTA DI FIRME PER FARE SUBITO SANTO GIOVANNI PAOLO II.**

“Santo subito”, la grande iniziativa di Famiglia Cristiana. Solo questa settimana.

E in più, il 4° volume dei Classici della Tradizione Cristiana: S. Benedetto, a soli 5€ in più.